

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 2020

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Sospensione dei versamenti: dubbi sugli effetti fiscali delle ordinanze - pag. 2
- e-commerce: procedura doganale semplificata per l'import di beni fino a 22 euro - pag. 4
- Nel modello Redditi SC 2020 entra anche il bonus bonifica ambientale - pag. 6

## LAVORO E PREVIDENZA

- CIG, divieto di licenziamento, opzione donna e Ape sociale: le novità della legge di Bilancio 2021 - pag. 9
- Molestie sessuali sul lavoro: licenziamento giustificato se lo prevede il CCNL - pag. 13
- Trasformare il contratto a termine in lavoro a tempo indeterminato: quanto può risparmiare l'azienda - pag. 15
- TFR e crediti di lavoro: indici ISTAT aggiornati a ottobre 2020 - pag. 17

## BILANCIO &amp; CONTABILITÀ

- Firma del revisore sulle dichiarazioni fiscali: un adempimento non solo formale - pag. 18

## FINANZIAMENTI

- Bonus ristorazione: quanto conviene a ristoranti, alberghi, agriturismi e mense? - pag. 22
- La proroga dei bonus edilizi al 2021 e della moratoria per le imprese entra nella legge di Bilancio 2021 - pag. 24

## IMPRESA

- Brexit ed esportazioni di prodotti dual use: le corrette autorizzazioni per evitare sanzioni - pag. 28

## IN EVIDENZA

## Sospensione dei versamenti: dubbi sugli effetti fiscali delle ordinanze

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

L'INPS ha cristallizzato la sospensione dei versamenti contributivi alle zone rosse individuate dalle ordinanze del 4 e del 10 novembre; le ordinanze successive sono ininfluenti rispetto alla scadenza del 16 novembre. Così, ad esempio, i soggetti che operano in Campania sono obbligati a versare i contributi entro lunedì 16 novembre. E per le scadenze fiscali? In assenza di istruzioni, un soggetto con domicilio fiscale o sede operativa in Campania (zona rossa dal 15 novembre) deve versare l'IVA e le ritenute entro il 16 novembre? Se si applica lo stesso principio dell'INPS la risposta è affermativa. Diversamente, si potrà fruire della sospensione: in tale ipotesi, però, l'ambito di applicazione della sospensione sarà diverso ai fini previdenziali e fiscali. Con errori inevitabili.

Il meccanismo automatico adotta- applicabili.

Il primo esempio trova origine nei 21 indicatori al fine di graduare le restrizioni all'interno delle singole Regioni, in funzione del relativo rischio (area **gialla**, **arancione** e **rossa**), determinerà, inevitabilmente, numerosi dubbi relativi alle

sospensioni fiscali e contributive **Leggi anche**

## CIG, divieto di licenziamento, opzione donna e Ape sociale: le novità della legge di Bilancio 2021

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Estensione della Cassa integrazione Covid-19 di altre 12 settimane. Proroga del divieto di licenziamento fino al 31 marzo 2021. Congedo di paternità obbligatorio di 7 giorni e bonus bebè anche nel 2021. Nuovi incentivi contributivi per l'assunzione di giovani per un periodo massimo di 36 mesi elevato a 48 mesi per le assunzioni nelle regioni svantaggiate. Ed ancora. Proroga di un anno per Opzione donna e dell'Ape sociale e novità ai fini previdenziali per il part time verticale ciclico. Sono alcune delle misure contenute nella legge di Bilancio 2021.

**Il disegno di legge di Bilancio 2021** L'obiettivo principale del Governo sta per approdare in Parlamento, è sostenere le famiglie e le imprese ma prima dovrà fare un altro passaggio in Consiglio dei Ministri oggi, lunedì 16 novembre, dopo essere stato licenziato il 18 ottobre scorso, con la formula ormai di rito del "salvo intese".

Dalla proroga della **Cassa**

## Fisco

Dopo i chiarimenti dell'INPS

## Sospensione dei versamenti: dubbi sugli effetti fiscali delle ordinanze

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

L'INPS ha cristallizzato la sospensione dei versamenti contributivi alle zone rosse individuate dalle ordinanze del 4 e del 10 novembre; le ordinanze successive sono ininfluenti rispetto alla scadenza del 16 novembre. Così, ad esempio, i soggetti che operano in Campania sono obbligati a versare i contributi entro lunedì 16 novembre. E per le scadenze fiscali? In assenza di istruzioni, un soggetto con domicilio fiscale o sede operativa in Campania (zona rossa dal 15 novembre) deve versare l'IVA e le ritenute entro il 16 novembre? Se si applica lo stesso principio dell'INPS la risposta è affermativa. Diversamente, si potrà fruire della sospensione: in tale ipotesi, però, l'ambito di applicazione della sospensione sarà diverso ai fini previdenziali e fiscali. Con errori inevitabili.

Il meccanismo automatico adottato dal Governo e fondato su ben 21 indicatori al fine di graduare le restrizioni all'interno delle singole Regioni, in funzione del relativo rischio (area **gialla**, **arancione** e **rossa**), determinerà, inevitabilmente, numerosi dubbi relativi alle **sospensioni fiscali e contributive** applicabili.

Il primo esempio trova origine nei chiarimenti forniti dall'INPS con le circolari n. 128 e n. 129 del 12 e 13 novembre 2020 e riguardanti la scadenza relativa al versamento dei contributi dovuti entro il 16 novembre.

**Leggi anche**

- Sospensione contributiva e fiscale con regole diverse nel decreto Ristori bis

- Sospensione dei versamenti contributivi: l'INPS spiega le novità del decreto Ristori bis

- Sospensione contributi Ristori: come compilare la denuncia Uniemens

Secondo l'istituto di previdenza, agli effetti della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre, si deve tenere conto degli ambiti territoriali individuati dalle ordinanze del Ministro della salute del 4 novembre e del 10 novembre 2020. Pertanto, si considerano nella **zona rossa** le seguenti regioni: **Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta** e la Provincia Autonoma di **Bolzano**.

Sulla base di questi chiarimenti, saranno obbligati a versare i contributi previdenziali entro oggi (16 novembre), ad esempio, i contribuenti che operano nella Campania diventata "zona rossa" con effetto da domenica. Secondo l'INPS, questa **inclusione "postuma"** non ha effetti sulla scadenza di lunedì.

Pertanto, il versamento dei contributi previdenziali è dovuto.

### L'abrogazione implicita e l'ambito di applicazione della sospensione

Secondo i chiarimenti forniti dall'INPS, l'art. 11 del

D.L. n. 149/2020 (decreto Ristori bis) supera completamente il testo dell'art. 13 del D.L. n. 137/2020 (decreto Ristori). Pertanto, secondo questa interpretazione, il periodo della sospensione riguarda esclusivamente i contributi di ottobre che scadono il 16 novembre. L'affermazione del primo decreto, che fa riferimento ai contributi la cui competenza è relativa al mese di novembre, quindi aventi scadenza il 16 dicembre, risulta così completamente superata.

Per effetto di tale interpretazione risulta chiarito anche l'ambito applicativo della norma per ciò che riguarda i **premi dovuti all'INAIL** che, secondo le circolari citate, restano dovuti e devono essere versati entro la scadenza del 16 novembre.

Rientrano nella sospensione anche le rate in scadenza nel mese di novembre relative alla **rateazione dei debiti contributivi** in fase amministrativa concesse dall'INPS. Invece, lo stesso beneficio non si applica rispetto alla terza rata in scadenza nel mese riferita alla rateizzazione di cui agli articoli 126 e 127 del decreto Rilancio (n. 34/2020). Si tratta dei debiti previdenziali sospesi relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio, rateizzabili in quattro rate, la prima con scadenza il 16 settembre 2020 e le successive tre con scadenza il giorno 16 di ogni mese.

L'istituto di previdenza ritiene completamente superato l'art. 13, D.L. n. 137/2020 anche per ciò che riguarda il **profilo soggettivo**. Possono fruire della sospensione in commento i datori di lavoro privati la cui unità produttiva è ubicata nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del D.L. n. 149/2020. Questo allegato risulta più ampio rispetto all'Allegato 1 del D.L. n. 137/2020, il cui riferimento risulta ora completamente superato.

La sospensione riguarda anche i datori di lavoro privati la cui unità produttiva o operativa è ubicata nelle

zone rosse a condizione, però, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 2 del decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020). Si tratta della previsione di cui all'art. 11, comma 2 del citato decreto. A tal proposito si osservi che la circolare INPS n. 128/2020 (paragrafo 2.1) per errore include nella sospensione anche le sedi operative ubicate nella zona arancione, ma il paragrafo 2.1 della successiva circolare n. 129/2020 fa correttamente riferimento alla zona rossa.

#### Il versamento dell'IVA e delle ritenute

È stato già anticipato come, sotto il profilo temporale, l'INPS abbia cristallizzato la sospensione alle aree rosse individuate dalle **ordinanze del 4 novembre e del 10 novembre**. Pertanto, i soggetti che operano ad esempio in Campania saranno obbligati a versare i contributi lunedì 16 novembre. Sono dunque **ininfluenti**,

secondo l'Istituto di previdenza, le **ordinanze successive** al 10 novembre rispetto alla scadenza del 16 novembre.

Ora, però, mancano completamente le istruzioni per ciò che riguarda le **scadenze fiscali**.

Ci si deve domandare, ad esempio, se un soggetto che ha domicilio fiscale o la sede operativa in Campania (diventata zona rossa da domenica) sia o meno obbligato a versare lunedì 16 novembre l'IVA e le ritenute. Se si applicherà lo stesso principio dell'INPS, la risposta sarà affermativa.

Diversamente, ove fosse rilevante anche l'ultima ordinanza, si potrà fruire della sospensione ai fini fiscali. In tale ipotesi l'ambito di applicazione della sospensione sarà diverso ai fini previdenziali e fiscali.

È evidente che, alla luce di questa situazione, gli **errori** saranno **inevitabili**.

## Fisco

Fino al 30 giugno 2021

## e-commerce: procedura doganale semplificata per l'import di beni fino a 22 euro

di Marco Peirola - Dottore commercialista in Torino

Dopo avere definito i requisiti che gli operatori devono soddisfare per adempiere alle formalità dichiarative relative alle importazioni di beni di valore trascurabile (cioè non superiore a 22 euro) avvalendosi di un'apposita procedura semplificata, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito i primi chiarimenti con la circolare n. 40/D del 2020. L'autorizzazione alla procedura semplificata ha validità annuale e scadrà, salvo ulteriori proroghe, il 30 giugno 2021: dal 1° luglio, infatti, entreranno in vigore le novità introdotte, in materia di IVA nell'e-commerce indiretto, dalla direttiva n. 2017/2455/UE.

Gli operatori economici che effettuano **importazioni di beni di valore trascurabile**, cioè **non superiore a 22 euro**, originate da transazioni per mezzo di una **piattaforma digitale**, possono essere autorizzati ad applicare una **procedura semplificata** per adempiere alle relative formalità dichiarative con indicazione, nel campo 33 del **DAU**, del **codice convenzionale 9990 9909 00**, anziché dello specifico codice di nomenclatura combinata identificativo dei beni importati.

I requisiti che il richiedente deve possedere per avvalersi della semplificazione e la procedura propedeutica all'iscrizione nell'elenco "e-commerce P4I-B2C" sono stabiliti dalla determinazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 344910 del 6 ottobre 2020. L'**autorizzazione** ha validità **annuale** e scadrà, salvo ulteriori proroghe, il **30 giugno 2021**, in conseguenza dell'entrata in vigore - a decorrere dal 1° luglio 2021 - delle novità introdotte, in materia di IVA nell'e-commerce indiretto, dalla direttiva n. 2017/2455/UE.

### Esclusioni oggettive

La semplificazione non è applicabile per le importazioni di merci per le quali è richiesto il controllo di altri presidi che intervengono nelle attività di sdoganamento (servizio fitosanitario, PIF, USMAF, etc.) e per le merci soggetti a specifici divieti e restrizioni.

### Istanza per l'ammissione alla semplificazione

Ai fini dell'ammissione alla semplificazione, l'operatore deve presentare l'**istanza**, da predisporre utilizzando il formulario allegato alla circolare n. 40/D del 2020, all'Ufficio delle Dogane competente nel luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali.

**Leggi anche e-commerce, ammissione alla procedura semplificata dichiarativa: come presentare l'istanza**

Nell'istanza, il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza degli appositi **requisiti**, rispetto ai quali l'Agenzia ha fornito specifici chiarimenti.

In particolare, con riguardo:

- all'effettuazione di un **numero minimo di 50.000 operazioni mensili di importazione**: l'Ufficio tiene conto del numero di operazioni effettuate nel mese precedente alla presentazione dell'istanza, oppure, qualora tale dato non fosse rappresentativo della reale operatività del soggetto, della media delle operazioni effettuate nei precedenti sei mesi. Nel caso in cui l'istante non svolga ancora le operazioni indicate, ma intenda svolgerle con la semplificazione richiesta, la verifica in questione va effettuata dopo un mese dalla data di iscrizione nell'elenco "e-commerce P4I-B2C";
- al **possesso dell'autorizzazione per lo sdoganamento** presso "luogo approvato", nonché per "destinatario autorizzato transito" e all'utilizzo del **codice EORI** e al possesso dell'autorizzazione AEO: è indispensabile che le predette autorizzazioni siano già in possesso dell'istante al momento della presentazione della richiesta;
- alla **tracciabilità della filiera dall'origine** del flusso logistico nel Paese terzo **alla consegna della merce** sul territorio nazionale, con possibilità di identificare precisamente le fasi dello spostamento delle merci: occorre descrivere e documentare le modalità con le quali viene garantita la tracciabilità del singolo prodotto nella gestione informatizzata dei dati;
- alla predisposizione di un sistema e di **procedure di controllo interno** in grado, da un lato, di impedire/intercettare la presentazione di dichiarazioni doganali contenenti errori e/o inesattezze e, dall'altro, di rendere disponibili all'Autorità doganale l'accesso completo ad ogni flusso logistico: l'operatore economico autorizzato deve effettuare periodicamente, anche a posteriori, il contatto con il destinatario finale al fine di verificare la correttezza dei dati e delle informazioni dichiarate, con particolare riferimento al "valore di transazione". La frequenza e il numero di operazioni da assoggettare alla verifica vanno indicate nel relativo disciplinare di servizio che tiene conto del volume

delle operazioni dichiarate e della tipologia di traffico (origini e tipologie della merce).

### Istruttoria

L'Ufficio delle Dogane, dopo avere ricevuto l'istanza, verifica il possesso dei requisiti per l'accesso alla semplificazione esaminando la **documentazione** e compiendo **sopralluoghi** presso l'istante e, in caso di evidente incompletezza formale, l'Ufficio ne dà immediata comunicazione all'istante affinché provveda ad integrare l'istanza.

Al termine dell'istruttoria l'Ufficio, entro 10 giorni dalla ricezione dell'istanza o dell'eventuale integrazione, invia alle Direzioni centrali una relazione contenente una **valutazione**, opportunamente motivata, sull'accoglimento o meno dell'istanza alla luce dell'esame di tutti i requisiti.

Nei 5 giorni successivi alla ricezione della relazione, la Direzione Dogane, anche su segnalazione della Direzione Antifrode e Controlli o della Direzione Organizzazione e digital transformation, può richiedere chiarimenti o integrazioni all'Ufficio delle Dogane, che fornisce riscontro nei successivi 5 giorni.

### Iscrizione nell'elenco "e-commerce P4I-B2C"

Entro 10 giorni dal termine della fase istruttoria, la Direzione Dogane provvede all'iscrizione del soggetto nell'elenco "e-commerce P4I-B2C" e ne dà comunicazione al soggetto ed agli Uffici competenti.

Contestualmente, l'Ufficio delle Dogane competente in relazione al luogo di esercizio dell'attività predispone un **disciplinare di servizio** con il quale sono indicati gli adempimenti posti a carico del soggetto abilitato alla semplificazione e le modalità, nonché la periodicità di esecuzione dei controlli.

### Attività di monitoraggio

A seguito del rilascio dell'autorizzazione e al fine del suo mantenimento sono effettuati **monitoraggi periodici con cadenza almeno mensile**, anche presso il soggetto autorizzato, a cura dell'Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali.

Valutati gli esiti delle attività di controllo, l'Ufficio delle Dogane competente trasmette alla Direzione Dogane, con cadenza semestrale, una relazione con una richiesta di mantenimento, sospensione o revoca della autorizzazione.



## Fisco

Dichiarazioni fiscali 2020

## Nel modello Redditi SC 2020 entra anche il bonus bonifica ambientale

di Monica Greco - Esperta in fiscalità e bilancio

La legge di Bilancio 2019 ha previsto il bonus bonifica ambientale, un credito d'imposta del 65%, da ripartire in 3 quote annuali e utilizzabile solo in compensazione, previsto per le erogazioni liberali riguardanti interventi di bonifica ambientale su edifici e terreni pubblici. Nel modello Redditi SC 2020 l'esposizione del credito d'imposta per la bonifica ambientale si differenzia a seconda che il bonus stesso si riferisca a erogazioni liberali in denaro effettuate o meno nell'ambito di attività commerciali. Sono interessati i quadri RS, RU o RN.

Il **bonus bonifica ambientale**, previsto dall'art. 1, commi da 156 a 151, della legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) consiste in un credito d'imposta riconosciuto per le **erogazioni liberali** "in denaro" effettuate per gli interventi effettuati sia su **edifici** che su **terreni pubblici**.

La norma dispone che deve trattarsi di interventi realizzati sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale.

In tale espressione sono compresi gli interventi che riguardano:

- la rimozione dell'amianto dagli edifici;
- la prevenzione e il risanamento del dissesto idrogeologico;
- la realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate;
- il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

Sotto il profilo temporale, si segnala che oggetto del bonus sono le erogazioni effettuate nei **periodi d'imposta successivi** a quello **in corso al 31 dicembre 2018**.

Chi può usufruire dell'agevolazione?

Il credito d'imposta è riconosciuto a:

- persone fisiche;
- enti non commerciali;
- titolari di reddito d'impresa.

Il **credito d'imposta** per la bonifica ambientale è riconosciuto anche se le erogazioni liberali sono destinate ai **soggetti concessionari o affidatari** dei beni oggetto degli interventi.

La norma non solo individua i soggetti beneficiari, ma dispone specifici adempimenti a carico di tali soggetti, ivi compresi i soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi.

Sono tenuti a:

- comunicare **mensilmente** l'ammontare delle **erogazioni liberali ricevute** nel mese di riferimento al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

- comunicare nel proprio sito web istituzionale l'ammontare ricevuto, la destinazione e utilizzo delle erogazioni, in una pagina dedicata e facilmente individuabile;

- dare pubblicità in un apposito portale, gestito dal Ministero, dell'agevolazione comunicando le informazioni relative all'intervento, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene e tutte le informazioni correlate alla fruizione.

### Misura e utilizzo del credito

Il credito d'imposta, spettante per le erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale spetta nella **misura del 65%**.

### Massimali

Il bonus ha **limiti** differenti a seconda del soggetto beneficiario ovvero:

- per le **persone fisiche** e gli **enti non commerciali** compete nei limiti del **20% del reddito imponibile**;
- per i soggetti titolari di **reddito d'impresa** spetta nei limiti del **10 per mille dei ricavi annui**.

Il credito d'imposta per il bonus di bonifica ambientale spetta in **3 quote annuali** di pari importo e si può utilizzare - sempre in ragione delle citate quote - esclusivamente in compensazione.

---

### Nota bene

Al credito d'imposta **non si applicano** i limiti di:

- **700 mila** euro, per l'utilizzo in compensazione (art. 1, comma 53, legge n. 244/2007);
  - **250 mila** euro annui (art. 34, legge n. 388/2000).
- 

### Rilevanza fiscale

Per i soggetti IRES il credito d'imposta non rileva né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini dell'IRAP.

### Come compilare il modello Redditi SC 2020

Nei modelli dichiarativi e in particolare nel modello **Redditi SC 2020** l'esposizione del credito d'imposta per la bonifica ambientale si differenzia a seconda che il bonus stesso si riferisca a erogazioni liberali in denaro effettuate o meno nell'ambito di attività

commerciali.

Come si evince dalle istruzioni per la compilazione del modello Redditi Società di capitali 2020, approvate con provvedimento n. 27765/2020 del 31 gennaio 2019, il credito d'imposta riconosciuto per le erogazioni liberali dovrà essere esposto nel:

- **quadro RS** se il credito riguarda erogazioni effettuate **non nell'ambito dell'attività commerciale** tramite la stabile organizzazione nel territorio dello Stato della

società o ente non residente;

- **quadro RU** se il credito riguarda erogazioni effettuate **nell'ambito dell'attività commerciale**.

#### Quadro RS

Il credito d'imposta spettante per gli interventi di bonifica ambientale deve essere indicato nel quadro RS nello specifico **rigo RS254** con specifica indicazione dell'ammontare maturato e del suo utilizzo.

Nel rigo RS254 va indicato:

- nella **colonna 1** l'importo del **credito maturato** nel periodo d'imposta oggetto di Unico 2020 pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate nel limite del 20% del reddito imponibile;
- nella **colonna 2** l'ammontare della **quota annuale** del credito d'imposta utilizzato, in diminuzione dell'IRES, esposto nel quadro RN, rigo RN14, colonna 5.

#### Quadro RU

Nel quadro che accoglie i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese dovrà essere indicato anche il credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale effettuate nell'ambito dell'**attività commerciale**.

Si ricorda, tra l'altro, che proprio i crediti d'imposta esposti nel quadro RU dal 2008, per effetto della legge n. 244/2007, possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole disposizioni istitutive, in misura non superiore a 250.000 euro annui.

L'eccedenza può essere riportata in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive. Tale ammontare è in ogni caso compensabile per l'intero importo residuo a partire dal 3° anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Ritornando alle indicazioni previste per il bonus della bonifica ambientale, è la I sezione del quadro RU che accoglie i dati e precisamente il **rigo RU1** colonna 1, in cui andrà indicato il **codice G5**; se l'agevolazione ha avuto attuazione per il periodo d'imposta 2019 si

dovranno compilare:

- il **rigo RU3** con l'ammontare del credito d'imposta ricevuto;
- il **rigo RU5 colonna 3** con l'importo complessivo del credito spettante nel periodo d'imposta 2019;
- il **rigo RU6** con l'ammontare del credito utilizzato in compensazione nel periodo d'imposta;
- il **rigo RU8** l'ammontare del credito, di cui al rigo RU6, versato con l'F24 rideterminato in caso di ravvedimento;
- il **rigo RU10** con l'ammontare del credito d'imposta trasferito da parte dei soggetti aderenti al consolidato e alla tassazione per trasparenza nonché da parte dei Trust;
- il **rigo RU12** l'eventuale ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione ovvero l'indicazione della perdita totale o parziale di tale diritto al credito d'imposta.

#### Quadro RN

Nel quadro per la determinazione dell'IRES si evidenzierà:

- la **quota** di credito spettante con indicazione del credito calcolato;
- l'**ammontare** del credito effettivamente utilizzato in riduzione dell'imposta dovuta.

Nello specifico l'importo da esporre va allocato al **rigo RN14** nella nuova colonna "**5 - Bonus bonifica ambientale**", il dato da riportare corrisponde all'importo indicato al rigo RS254, colonna 2, ma naturalmente l'ammontare massimo da indicare è quello fino

a concorrenza dell'imposta netta diminuita degli altri crediti d'imposta.

|      |                          |  |             |                           |               |              |     |
|------|--------------------------|--|-------------|---------------------------|---------------|--------------|-----|
| RN14 | Altri crediti di imposta | Immobili colpiti<br>dal sisma dell'Abruzzo |             | Art bonus                 |               | School bonus |     |
|      |                          | 1  | ,00         | 2                         | ,00           | 3            | ,00 |
|      |                          | (di cui                                    | Sport bonus | Bonus bonifica ambientale | Altri crediti | )            |     |
|      |                          | 4  | ,00         | 5                         | ,00           | 6            | ,00 |
|      |                          |  |             |                           |               | 7            | ,00 |



## Lavoro e Previdenza

Al Consiglio dei Ministri

## CIG, divieto di licenziamento, opzione donna e Ape sociale: le novità della legge di Bilancio 2021

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Estensione della Cassa integrazione Covid-19 di altre 12 settimane. Proroga del divieto di licenziamento fino al 31 marzo 2021. Congedo di paternità obbligatorio di 7 giorni e bonus bebè anche nel 2021. Nuovi incentivi contributivi per l'assunzione di giovani per un periodo massimo di 36 mesi elevato a 48 mesi per le assunzioni nelle regioni svantaggiate. Ed ancora. Proroga di un anno per Opzione donna e dell'Ape sociale e novità ai fini previdenziali per il part time verticale ciclico. Sono alcune delle misure contenute nella legge di Bilancio 2021.

Il **disegno di legge di Bilancio 2021** sta per approdare in Parlamento, ma prima dovrà fare un altro passaggio in Consiglio dei Ministri oggi, lunedì 16 novembre, dopo essere stato licenziato il 18 ottobre scorso, con la formula ormai di rito del "salvo intese".

L'obiettivo principale del Governo è sostenere le famiglie e le imprese colpite dalla crisi causata dall'**emergenza Covid-19**, ma anche stimolare la ripresa economica anche attraverso la creazione di nuova occupazione.

Dalla proroga della **Cassa integrazione Covid-19** e del **divieto di licenziamento** alla conferma del bonus bebè. Dal potenziamento degli **incentivi contributivi all'assunzione** per i giovani e le donne (ma non solo) alle novità sul **contratto di espansione**. Ed ancora. Dall'estensione di **Opzione donna** e dell'**APE sociale** alle novità per il **part time verticale ciclico** e per i **contributi di solidarietà** sui cosiddetti assegni d'oro. Sono alcune delle misure in materia di lavoro e previdenza che entreranno nella prossima legge di Bilancio.

### Cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario

Il disegno di legge di Bilancio 2021 prolunga di **12 settimane** la durata massima di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Rispetto a quanto previsto dalle precedenti norme emergenziali, sono previste regole diverse sulla **collocazione dei periodi di integrazione**. In particolare, le ulteriori 12 settimane devono essere collocate

- nel periodo **tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021** per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria;
- nel periodo ricompreso **tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021** per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto Ristori (ulteriori 6 settimane da usufruire tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, art. 12 del decreto legge n. 137/2020) collocati, anche parzialmente, in **periodi successivi al 1° gennaio 2021** sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste dalla legge di Bilancio 2021.

I benefici sono riconosciuti anche in favore dei **lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020** e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021.

Per fruire delle 12 settimane di integrazione salariale non è previsto il versamento di **contributi addizionali** da parte del datore di lavoro.

**Leggi anche** Legge di Bilancio 2021: cassa integrazione gratuita e proroga del divieto di licenziamento

### Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)

Prorogato anche il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) (articolo 19, comma 3-bis, del Cura Italia), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La bozza di ddl di Bilancio 2021 prevede, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e la numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'art. 8 della L. 457/1972, la concessione dei trattamenti di CISOA per una **durata massima** pari a ulteriori i **90 giornate** da fruire nel periodo ricompreso **tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021**.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto Agosto (che prevede una durata massima di 50 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020, art. 1, c. 8, del DL 104/2020) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020 sono imputati ai 90 giorni stabiliti dalla legge di Bilancio 2021.

Esonero dal versamento dei contributi previ-

## denziali alternativo alla CIG

I datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono le ulteriori 12 settimane di integrazione salariale possono fruire dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore **periodo massimo di 8 settimane fruibili entro il 31 marzo 2021** (l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto che l'esonero in parola possa essere fruito fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di 4 mesi), nei limiti delle ore fruite nei mesi di maggio e di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. L'efficacia di tali disposizioni è però subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

## Divieto di licenziamento

Esteso il divieto di licenziamento **fino al 31 marzo 2021**.

Fino a tale data pertanto varrà per le aziende il divieto di avvio delle procedure di **licenziamento collettivo** ex legge n. 223/1991. Il divieto è applicabile alle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223:

Per lo stesso periodo sono sospese le **procedure pendenti** avviate successivamente al 23 febbraio 2020, salvo si tratti di personale impiegato in appalti e che sia stato riassunto a seguito del subentro di nuovo appaltatore in conseguenza di un obbligo di natura legale, di CCNL o di clausola inserita nel contratto di appalto.

Fino alla stessa data è inoltre fatto divieto a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di recedere dal contratto per **giustificato motivo oggettivo** ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Il divieto di licenziamento resta **inapplicabile** in caso di:

- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività, con messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configurano la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;
- **accordi collettivi aziendali**, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo all'esodo, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
- licenziamenti intimati in caso di **fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa,

ovvero ne sia disposta la cessazione.

## Bonus Bebè

Il disegno di legge di Bilancio 2021, al fine di promuovere politiche di sostegno alla famiglia, conferma l'assegno di natalità per ogni **figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021**.

Si ricorda che l'assegno di natalità, detto anche "Bonus Bebè", è un **assegno mensile** riconosciuto per la **durata massima di 12 mensilità** alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affidato preadottivo e spetta ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno per le nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti nel 2020.

## Congedo di paternità

Confermata anche per il 2021 l'estensione a **7 giorni** del congedo di paternità obbligatorio da usufruire **entro i 5 mesi dalla nascita del figlio**.

L'estensione era stata già prevista dalla legge di Bilancio 2020 che ha inoltre confermato a 1 giorno la durata del congedo facoltativo.

Si ricorda però che l'Europa, con la direttiva 2019/1158 del 20 giugno 2019 pubblicata sulla GUUE del 12 luglio 2019, stabilisce a **10 giorni lavorativi** la durata del congedo di paternità da fruire in occasione della nascita di un figlio del lavoratore e che la direttiva dovrà essere recepita entro il 2 agosto 2022.

## Rinnovo dei contratti a tempo determinato

A modifica del comma 1 dell'articolo 93 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34/2020), si prevede che **fino al 31 marzo 2021** è possibile **rinnovare o prorogare**, per un **periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta**, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in deroga alle disposizioni sul numero massimo delle proroghe e sulla durata massima di 36 mesi di cui all'articolo 21 e 19 del decreto legislativo n. 81/2015.

## Incentivo occupazione giovani

Relativamente al **biennio 2021-2022**, viene riconosciuto l'esonero contributivo nella misura del **100%**, per un **periodo massimo di 36 mesi (48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)**, nel limite massimo di importo **pari a 6.000 euro**, per le assunzioni di giovani che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

Lo sgravio si applica anche ai datori di lavoro che assumono lavoratori con **contratto di apprendistato**. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni

pensionistiche.

L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

### Sgravio contributivo per le donne

Sempre per il biennio 2021-2022 e in via sperimentale, l'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi 9-11 della legge Fornero (legge 28 giugno 2012, n. 92) previsto per le assunzioni di lavoratrici donne è riconosciuto nella **misura del 100%** nel limite massimo di importo pari a **6.000 euro annui**.

Le assunzioni devono comportare un **incremento occupazionale netto** calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti e al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate. L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

### Esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli

Prorogato al 2021 l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) **under 40**. Lo sgravio contributivo è riconosciuto per un **periodo massimo di 24 mesi** e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

### Esonero contributivo nel settore sportivo dilettantistico

Per gli anni 2021 e 2022, si prevede a favore di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, che instaurano **rapporti di lavoro sportivo** con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella **misura del 60%**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

### Decontribuzione Sud

Estesa fino al **31 dicembre 2029** l'agevolazione contributiva per l'**occupazione** in aree svantaggiate

prevista dall'articolo 27 comma 1 del decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126).

L'esonero viene però **rimodulato** nel seguente modo:

- a) in una **misura pari al 30%** dei complessivi contributi previdenziali versati sino al **31 dicembre 2025**;
- b) in una **misura pari al 20%** dei complessivi contributi previdenziali versati per gli **anni 2026 e 2027**;
- c) in una **misura pari al 10%** dei complessivi contributi previdenziali versati per gli **anni 2028 e 2029**.

L'agevolazione è concessa dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863 e, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029, previa autorizzazione della Commissione europea.

### CIGS per cessata attività e per le imprese con rilevanza economica strategica

Prorogata per gli anni 2021-2022 la possibilità, per le imprese che cessano l'attività, di accedere, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, ad un intervento di CIGS finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un massimo di 12 mesi (articolo 44 del decreto legge n. 109/2018).

Prorogata inoltre per gli anni 2021, 2022 e 2023 la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che abbiano **esaurito la disponibilità di utilizzo della CIGS**, in presenza di complessità dei processi di riorganizzazione o di risanamento aziendale o anche di gestione degli esuberanti occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di CIGS, in deroga ai limiti di durata di cui agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015. La proroga può avere una **durata di 12 mesi** in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

### Reddito di cittadinanza

Incrementata per gli anni dal 2021 al 2029 la dote per il finanziamento del "Reddito di cittadinanza".

### Disposizioni previdenziali

#### Contratto di espansione interprofessionale

Il disegno di legge di Bilancio 2021 proroga al 2021 le disposizioni relative al contratto di espansione di cui all'art 41, D.Lgs. n. 148/2015 come modificato dall'art 26-quater, c. 1, del DL 34/2019 estendendone l'applicazione alle aziende di qualsiasi settore che occupino **almeno 500 dipendenti** (attualmente il limite è di 1.000 dipendenti).

#### Opzione donna

Viene estesa la possibilità accedere alla pensione “Opzione donna” alle lavoratrici le lavoratrici che abbiano maturato, **entro il 31 dicembre 2020**, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome). La pensione è liquidata esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo di cui al decreto legislativo 180/1997.

#### **Ape sociale**

Un anno in più di tempo per l’APE sociale, l’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS a determinate categorie di soggetti, con almeno **63 anni di età** e che non siano già titolari di pensione diretta.

La bozza del ddl di Bilancio 2021 proroga l’anticipo pensionistico **fino al 31 dicembre 2021**.

Non solo. Viene previsto un **ampliamento della platea dei beneficiari**. Potrà essere riconosciuto infatti anche a coloro che non hanno beneficiato della prestazione di disoccupazione per carenza del requisito assicurativo e contributivo.

#### **Part time verticale ciclico**

Viene considerata utile, ai fini del raggiungimento dei requisiti di **anzianità lavorativa** per l’accesso al diritto a pensione, nei limiti previsti dall’applicazione del minimale retributivo previsto all’art. 7 comma 1 del dl 463/1983, l’intera durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede **periodi non interamente lavorati**.

Il numero di settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo.

Per i **contratti di lavoro a tempo parziale esauriti** prima dell’entrata in vigore della legge di Bilancio 2021, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato.

#### **Pensioni d’oro**

Con l’obiettivo di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020, viene **ridotto a 3 anni** (dal 1° gennaio 2019) (rispetto agli attuali 5 anni) il periodo di applicazione del **contributo di solidarietà** sulle pensioni i cui importi sono superiori a 130.000 euro (c.d. pensioni d’oro).

## Lavoro e Previdenza

Lesione del vincolo fiduciario

## Molestie sessuali sul lavoro: licenziamento giustificato se lo prevede il CCNL

di Vanessa Perazzolo - Avvocato - Legalitax studio legale e tributario

È giustificato il licenziamento irrogato da una società a un suo dipendente a seguito di sentenza di patteggiamento, in sede penale, per l'accusa di molestie sessuali verso una collega di lavoro. Lo ha confermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 22075/2020. Il CCNL contempla, infatti, la possibilità di licenziare il lavoratore in presenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per molestie e violenze commesse non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, purché i fatti costituenti reato possano comunque rilevare ai fini della lesione del vincolo fiduciario.

A norma dell'art. 2119 del Codice civile, ciascuno dei contraenti del rapporto di lavoro può **recedere dal contratto** prima della scadenza del termine, se il contratto stesso è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una **causa che non consenta la prosecuzione**, anche provvisoria, del rapporto.

In tale contesto, ai fini della **giusta causa di licenziamento**, la censura attraverso un ricorso per Cassazione è legittima allorché gli standard valutativi, a fondamento del giudizio, finiscano per collidere con i principi costituzionali o con quelli generali dell'ordinamento o ancora con precise norme suscettibili di applicazione in via estensiva o analogica. E ancora nel caso in cui si pongano in contrasto con regole che si configurano, per la costante e pacifica applicazione giurisprudenziale e per il carattere di generalità assunta, come diritto vivente.

### Molestie sessuali a danno di colleghi

La controversia trae origine dal licenziamento irrogato da una società a un dipendente a seguito di **sentenza penale di patteggiamento** per reati di violenza e molestie commessi nei confronti di una collega.

Il licenziamento era stato intimato in forza di specifica **norma del CCNL**, che contemplava la possibilità in presenza di sentenza di condanna passata in giudicato per condotta commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, quando i fatti costituenti reato potessero comunque assumere rilievo ai fini della **lesione del vincolo fiduciario**.

La Corte d'Appello confermava la sentenza di primo grado che aveva annullato il licenziamento rilevando come la condotta non fosse pregiudizievole per la prestazione lavorativa.

Al fine di escludere la gravità dell'inadempimento, la Corte d'Appello aveva valorizzato alcuni elementi e precisamente: la promozione a direttore di filiale avvenuta in pendenza di processo penale, che denotava piena fiducia nelle capacità lavorative; l'irrelevanza della

mancata comunicazione alla società del procedimento penale, che poteva spiegarsi con il proposito di evitare possibili danni all'immagine aziendale; il contesto territoriale in cui si svolsero i fatti, diverso da quello in cui il lavoratore svolgeva le sue mansioni; l'assenza di vincoli gerarchici tra i due soggetti.

### Quando il licenziamento è giustificato

La società ricorreva in Cassazione e, premettendo la possibilità di sindacare in sede di legittimità il giudizio di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta della giusta causa, lamentava che il giudizio sulla gravità dell'inadempimento e sulla proporzionalità della sanzione fosse basato su parametri incongrui. La Suprema Corte ha accolto integralmente il ricorso della società (Sez. Lav., sentenza n. 22075/2020 depositata in data 13 ottobre 2020).

Essa ha anzitutto ricordato che la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. è sufficiente a integrare la fattispecie della condanna di cui al CCNL.

Ha poi ribadito il principio espresso in premessa, essendosi in presenza di una **norma "elastica"**, che va adeguata ai **mutamenti del contesto storico sociale**. Segnatamente, la Cassazione ha ritenuto che non potesse assumere rilievo la promozione a direttore di filiale, in quanto avvenuta allorquando la società ignorava il procedimento penale, che gli era stato taciuto dal dipendente, ragion per cui detta promozione non poteva costituire acquiescenza datoriale all'esercizio del potere disciplinare.

La Cassazione ha quindi ritenuto che gli elementi di valutazione valorizzati dalla Corte d'Appello fossero incongrui e inconsistenti, tali da inficiarne l'intero impianto argomentativo; ha considerato privo di valido sostegno logico-giuridico il giudizio secondo cui i fatti-reato commessi dal dipendente non sarebbero idonei a integrare la giusta causa di licenziamento.

È conseguentemente **confermato** che il giudizio sulla **giusta causa di licenziamento** ex art 2119 del Codice civile presuppone un'attività di interpretazione

giuridica e non meramente fattuale della norma.



## Lavoro e Previdenza

Calcola il risparmio

## Trasformare il contratto a termine in lavoro a tempo indeterminato: quanto può risparmiare l'azienda

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

I contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano uno degli strumenti più utilizzati dalle imprese per dare flessibilità al rapporto di lavoro. L'opzione per l'apposizione di un termine al contratto obbliga, tuttavia, il datore di lavoro a sostenere un onere contributivo aggiuntivo crescente in base al numero dei rinnovi del contratto stesso. Di converso la trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato comporta la restituzione al datore di lavoro della contribuzione maggiorata pagata nell'ultimo rinnovo effettuato. Quali possibilità di risparmio ha l'impresa in caso di stabilizzazione del rapporto di lavoro subordinato?

### Chi

L'**apposizione** di un **termine al rapporto di lavoro** è consentita a qualunque **datore di lavoro**, in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.

In caso di **durata non superiore a 12 mesi**, ma comunque non eccedente i 24 mesi, anche a seguito di proroghe e rinnovi, è necessaria che si a presente e verificabile almeno una delle seguenti condizioni:

- a) **esigenze temporanee e oggettive**, estranee all'ordinaria attività;
- b) **esigenze di sostituzione di altri lavoratori**;
- c) esigenze connesse a **incrementi temporanei, significativi** e non programmabili dell'attività ordinaria.

Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della **durata massima di 12 mesi**, può essere stipulato presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio.

In caso di stipula di un contratto di **durata superiore a 12 mesi** in assenza di causale, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.

### Cosa

Il datore di lavoro che assume a tempo determinato è obbligato a versare un **contributo addizionale** pari all'1,40%, maggiorato dello 0,5 nel caso di rinnovo dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione.

Tale contributo addizionale versato dal datore di lavoro viene integralmente **restituito** nell'ipotesi in cui il datore di lavoro decida di trasformare il **rapporto a termine** in rapporto a tempo indeterminato.

Il contributo addizionale non è dovuto in caso di:

- lavoratori assunti con contratto a termine in **sostituzione di lavoratori assenti**;
- lavoratori **dipendenti** delle **pubbliche amministrazioni**;
- **apprendisti**, anche stagionali;
- **operai agricoli**;
- contratti di **lavoro domestico**.

Sono inoltre esclusi dall'incremento del contributo i **rinnovi** dei contratti di lavoro a tempo determinato relativi alle assunzioni di lavoratori adibiti a svolgere **attività di insegnamento**, di **ricerca scientifica** o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all'innovazione, stipulati da:

- a) **università private**, incluse le filiazioni di università straniere;
- b) **istituti pubblici di ricerca**;
- c) **società pubbliche** che promuovono la ricerca e l'innovazione;
- d) **enti privati di ricerca**.

### Come

L'incremento al contributo addizionale dell'1,40% deve essere calcolato **moltiplicando** lo **0,50%** al **numero dei rinnovi effettuati** ed è dunque crescente ad ogni rinnovo.

---

#### Attenzione

Il contributo maggiorato è previsto anche in caso di **somministrazione a termine** e l'incremento potrà avvenire anche dalla sommatoria di quest'ultimo rapporto con un ordinario contratto a tempo determinato.

---

### Quando

Il contributo addizionale versato dal datore di lavoro viene integralmente restituito in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, esclusivamente decorso il **periodo di prova**.

Il diritto alla restituzione sussiste anche nel caso in cui l'azienda decida, entro i 6 mesi successivi dalla cessazione del precedente rapporto a termine, di riassumere il lavoratore con un rapporto a tempo indeterminato. La restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.

#### Attenzione

Nel caso di **più rinnovi contrattuali**, è suscettibile di recupero l'importo del contributo addizionale e del relativo incremento afferenti all'ultimo rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato intervenuto tra le parti prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato.

#### Calcola il risparmio

*Ipotesi di trasformazione di contratto a tempo determinato per operaio del settore metalmeccanico artigiano*  
Prendiamo in esame il caso di un'azienda artigiana che applica il **CCNL del settore metalmeccanico** e ha in forza un **operaio** inquadrato al **livello 3**.

La **retribuzione** di base è pari a **1.476,25 euro**. La **contribuzione ordinaria INPS** a carico del datore di lavoro è di **398 euro**.

Il lavoratore è stato assunto in **somministrazione a termine** per **3 mesi**, poi a **tempo determinato** per **6**

**mesi**. Al termine di questo ultimo contratto, il datore di lavoro deve decidere se rinnovarlo per ulteriori 3 mesi, oppure procedere con la trasformazione a tempo indeterminato.

E' obbligatoria l'applicazione di un **contributo addizionale** (a carico del datore di lavoro), pari all'1,4%, e della maggiorazione, come di seguito descritta:

· **1° rapporto somministrazione a termine**: 1,40%

· **2° contratto a tempo determinato**: 1,90% (1,40% + 0,50%)

· **3° contratto a tempo determinato**: 2,40% (1,90% + 0,50%)

In caso di trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato è prevista la restituzione del totale della contribuzione maggiorata pagata nell'ultimo rinnovo effettuato.

#### Risparmio %

Dagli esempi di calcolo riportati, si evince che optare per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro può portare ad un **risparmio sull'onere complessivo mensile**, derivante dal rapporto di lavoro, pari all'**11%**. Ciò in quanto, oltre alla riduzione dell'aliquota contributiva (non si applica più la maggiorazione prevista per i contratti a termine), è possibile recuperare una parte del contributo addizionale versato.

|   | Somministrazione a termine 1° stipula | I Contratto t.d.       | II Contratto t.d.      | Trasformazione rapporto a t.i.                 |
|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--|
| <b>Periodo</b>                            | Gen-marzo 20                          | Apr - sett 20          | Ott-dic 20             | Da ott 20                                      |
| <b>Retribuzione lorda mensile erogata</b> | 1.476 x 3 mesi = 4.428                | 1.476 x 6 mesi = 8.856 | 1.476 x 3 mesi = 4.428 | 1476 mensili                                   |
| <b>Contribuzione INPS</b>                 | 419 x 3 mesi = 1.257                  | 426 x 6 mesi = 2.559   | 433 x 3 mesi = 1.301   | 399 mensili - 183 recupero maggiorazione = 217 |
| <b>Contribuzione INAIL</b>                | 89 x 3 mesi = 267                     | 89 x 6 mesi = 534      | 89 x 3 mesi = 267      | 89 mensili                                     |
| <b>Totale costo del lavoro annuo</b>      | 5.952                                 | 11.949                 | 5997                   | 1782   |
| <b>RISPARMIO</b>                          |                                       |                        |                        | <b>11%</b>                                     |

## Lavoro e Previdenza

Rivalutazione

## TFR e crediti di lavoro: indici ISTAT aggiornati a ottobre 2020

Con riferimento al mese di ottobre 2020 è pari a 1,250000 il coefficiente di rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate. A seguito del comunicato ISTAT del 16 novembre 2020, che ha stabilito in 102,0 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di ottobre 2020 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro.

Con il comunicato ISTAT del 16 novembre 2020, che ha stabilito in 102,0 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i **coefficienti** validi per il mese di ottobre 2020 del **trattamento di fine rapporto** e dei **crediti di lavoro**.

## Rivalutazione del TFR accantonato

Il Codice Civile prevede che il fondo per il trattamento di fine rapporto deve essere rivalutato, al 31 dicembre di ciascun anno, sulla base di un coefficiente che si compone di:

- un **tasso fisso**, pari all'1,5 per cento
- e una **quota variabile** in ragione dell'oscillazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, periodicamente accertato dall'ISTAT, e determinata in misura pari al 75% dell'aumento registrato da tale indice rispetto a quello riscontrato per il mese di dicembre dell'anno precedente.

## Cosa deve fare il datore di lavoro

Trattandosi di un elemento retributivo che viene erogato in maniera differita, cioè all'atto della cessazione del rapporto di lavoro o comunque in un periodo di paga non coincidente con quello mensile di maturazione, è necessario che il datore di lavoro, qualora sia tenuto ad accantonare tali somme per conto del

lavoratore, operi la **rivalutazione delle somme** maturate per mantenere la corretta indicizzazione delle stesse al costo della vita.

In caso di **cessazione del rapporto di lavoro** in corso d'anno, la rivalutazione deve essere operata considerando sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT registrato per il mese in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello accertato per il mese di dicembre dell'anno precedente.

La rivalutazione si calcola sempre sul fondo TFR accantonato fino all'anno precedente, per cui al TFR maturato nell'ultimo anno non si deve applicare alcuna rivalutazione.

L'**imposta sostitutiva** è dovuta in misura pari al 17 per cento e viene versata in acconto entro il 18 dicembre dell'anno di riferimento e a saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

All'atto dell'erogazione del TFR, il datore di lavoro provvede ad applicare la **tassazione separata** sugli importi maturati al netto delle rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva, che sono da considerarsi non imponibili.

## Rivalutazione TFR e crediti di lavoro per il mese di ottobre 2020

Di seguito la tabella riepilogativa dei valori relativi al mese di ottobre 2020:

| Mese         | Periodo            | Indice Istat | Delta % indice | Rateo 1,5 | 75% delta indice | Coefficiente rivalutazione |
|--------------|--------------------|--------------|----------------|-----------|------------------|----------------------------|
| Ottobre 2020 | dal 15.10 al 14.11 | 102,0        | - 0,487805     | 1,250     | - 0,365854       | 1,250000                   |

## Rivalutazione TFR e crediti di lavoro aggiornata a ottobre 2020

·TFR

·Crediti di lavoro

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

ISTAT, comunicato 16/11/2020

## Bilancio

I controlli da effettuare

## Firma del revisore sulle dichiarazioni fiscali: un adempimento non solo formale

di Andrea Bongi - Dottore commercialista e pubblicista

Per i revisori legali è tempo di sottoscrivere le dichiarazioni fiscali. La firma del revisore su uno dei modelli dichiarativi (Redditi, 770, IRAP, CNM) non può limitarsi a una pura e semplice formalità. Prima di procedere, il revisore è chiamato a eseguire una serie di verifiche e controlli sul contenuto delle dichiarazioni, allo scopo di riscontrare la corrispondenza fra i dati esposti e le risultanze della contabilità e, quindi, del bilancio. Questa attività potrà essere svolta avvalendosi di vere e proprie check list operative, specifiche per ogni modello dichiarativo, all'interno delle quali verranno individuate alcune procedure operative da seguire che costituiranno, alla fine delle operazioni, vere e proprie carte di lavoro della revisione legale.

Dal **modello 770**, il cui termine per l'invio telematico è slittato al 10 dicembre, al **modello Redditi 2020 SC** passando per il **modello IRAP** e, ove previsto, anche per il **modello CNM** (consolidato nazionale o mondiale): sono queste le **dichiarazioni fiscali** relative al periodo d'imposta 2019, nelle quali il **revisore legale** dovrà apporre, nell'apposito riquadro presente nel frontespizio dei modelli, la propria **firma**.

La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali da parte del revisore, è bene precisarlo fin da subito, non comporta alcuna assunzione di responsabilità circa il contenuto dei modelli stessi che rimane di esclusiva competenza degli amministratori.

Si tratta, di fatto, di un adempimento meramente formale, sanzionato soltanto nell'ipotesi di omissione dello stesso. Tuttavia, la firma del revisore in uno dei modelli dichiarativi non può limitarsi a una pura e semplice formalità.

Assirevi, con il documento di ricerca n. 208R del giugno 2020, che costituisce l'aggiornamento dell'edizione del settembre 2017, ha ribadito ulteriormente quanto segue:

- lo scopo esclusivo della sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi è quello di identificare il soggetto che ha svolto la revisione contabile e che ha espresso un giudizio sul bilancio;
  - in nessun modo la sottoscrizione rappresenta l'espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza della dichiarazione dei redditi nonché il rispetto della vigente normativa tributaria;
  - tuttavia, poiché il revisore appone la propria firma sulle dichiarazioni dei redditi, saranno svolte le attività di riscontro dei dati esposti nelle dichiarazioni con le scritture contabili ed ulteriori procedure di verifica.
- Dunque, prima di apporre la propria firma sui modelli dichiarativi, il revisore, alla luce anche di quanto previsto dai principi di revisione (nello specifico ISA Italia 500 - Elementi probativi) eseguirà una serie di

**verifiche e controlli** sul contenuto delle dichiarazioni stesse allo scopo di riscontrare la **corrispondenza** fra i dati in esse contenuti con le **risultanze della contabilità** e quindi del bilancio.

Tale attività potrà essere svolta avvalendosi di vere e proprie **check list operative** - specifiche per ogni modello dichiarativo - all'interno delle quali verranno individuate alcune procedure operative da seguire che costituiranno, alla fine delle operazioni, vere e proprie carte di lavoro della revisione legale.

Al termine di queste verifiche il revisore non dovrà emettere alcun giudizio circa il contenuto della dichiarazione esaminata.

Resta ovviamente inteso che qualora emergano **difficoltà rilevanti** fra i dati indicati nei modelli e quelli della contabilità, il revisore dovrà indagare sulla natura delle stesse attivandosi con la direzione per richiedere, ove possibile, la correzione degli errori riscontrati.

### Le sanzioni per la mancata sottoscrizione da parte del revisore

L'assenza di sottoscrizione dei modelli da parte del revisore è fattispecie espressamente sanzionata dall'art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997.

Nello specifico, qualora la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del Codice civile o di leggi speciali non risulti sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ai sensi dell'art. 1, D.P.R. n. 322/1998, si applica la sanzione amministrativa fino al 30% del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di 250 euro.

Come si evince dal tenore letterale della disposizione siamo di fronte a una **sanzione amministrativa** a carico del revisore che viene espressamente individuato nel soggetto che ha predisposto la relazione di

revisione relativa al bilancio del periodo d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione, indipendentemente da chi riveste l'incarico di revisione al momento della presentazione del modello dichiarativo all'Agenzia delle Entrate.

### L'attestazione della direzione sui modelli dichiarativi

Prima di sottoscrivere la dichiarazione il revisore dovrà farsi rilasciare dagli amministratori una specifica **lettera di attestazione** circa la bontà e la completezza dei dati presenti nel modello.

Tale lettera di attestazione, il cui contenuto sarà ovviamente ripreso da quanto previsto dal principio di revisione ISA Italia 580, conterrà anche le specifiche informazioni relative alla **corretta e completa compilazione dei modelli dichiarativi** e sulla conoscenza da parte degli amministratori della portata, delle responsabilità e dei limiti propri della sottoscrizione della dichiarazione, sia da parte dell'organo di revisione che da parte dello stesso legale rappresentante.

### Frontespizio dei modelli: i principali controlli

È proprio all'interno del frontespizio dei modelli di dichiarazione che sono presenti gli appositi campi nei quali dovranno essere indicati i codici fiscali dei soggetti incaricati della revisione legale della società, chiamati a sottoscrivere la dichiarazione assieme al legale rappresentante.

Ed è proprio sul frontespizio dei dichiarativi che il revisore porrà le sue **prime attenzioni** per controllare l'esatta indicazione del **tipo di dichiarazione** (principale, integrativa, etc.), i **quadri compilati**, il riferimento al **periodo d'imposta** e al **legale rappresentante** della società firmatario della dichiarazione.

I dati del frontespizio verranno confrontati anche con il contenuto della ricevuta di presentazione

telematica del modello che il revisore legale avrà cura di richiedere, in copia, assieme o successivamente alla dichiarazione.

### Modello 770/2020: i controlli base del revisore

Quando parliamo di modello 770 in genere siamo di fronte a **due distinte dichiarazioni**. Spesso, infatti, la presentazione della dichiarazione annuale dei sostituiti d'imposta è sdoppiata a seconda della tipologia di sostituiti nello stesso contenuti. A fronte di un modello 770 destinato a raccogliere i dati del **personale dipendente** (generalmente trasmesso dal consulente del lavoro) abbiamo poi un secondo modello che contiene invece i dati dei **lavoratori autonomi** e delle altre tipologie di ritenute, diverse da quelle di lavoro dipendente o assimilato.

In queste situazioni saranno dunque due i modelli dei sostituiti che dovranno essere sottoscritti dal revisore, eseguiti i preventivi riscontri e controlli.

Nella tabella n. 1 sono riepilogati i principali controlli che il revisore potrà svolgere sul modello 770.

Risulterà indispensabile richiedere anche **copia delle singole certificazioni uniche** (CU) trasmesse dalla società per verificare l'entità delle ritenute trattenute e versate.

Altra operazione di riscontro consisterà nel verificare, **deleghe F24** alla mano, la corrispondenza fra i **versamenti eseguiti** e quelli indicati nel quadro ST del modello 770.

Il resto delle verifiche dovrà poi concentrarsi sulla corrispondenza fra i dati inseriti nel modello e le risultanze della contabilità. Questa operazione richiede necessariamente l'esame delle **schede contabili** relative alle varie tipologie di ritenute d'acconto operate dalla società (su lavoro dipendente, su lavoro autonomo, etc.).

### Tabella n. 1

| Prog. | Attività da svolgere  | Note |
|-------|---|------|
| 1     | Ottenere il modello di dichiarazione modello 770/2020   |      |
| 2     | Ottenere copia ricevuta presentazione modello e verifica dei quadri compilati   |      |
| 3     | Ottenere ricevuta di invio delle CU ordinarie dei lavoratori dipendenti e autonomi  |      |
| 4     | Verifica corrispondenza dati inseriti nel prospetto ST (ritenute operate) con i versamenti effettuati tramite F24 e con le relative scritture contabili |      |



|   |  |  |
|---|--|--|
| 5 | Verifica corrispondenza dati inseriti nel prospetto SV (addizionali) con i versamenti effettuati tramite F24 e con le scritture contabili                            |  |
| 6 | Verifica Quadro SX - Riepilogo dei crediti e delle compensazioni   |  |
| 7 | In caso di significative differenze riscontrate nei controlli delle ritenute d'acconto dichiarate, versate, e contabilizzate, indagare la natura di tali scostamenti |  |

### Modello Redditi 2020 SC: i controlli base del revisore

Anche le verifiche che il revisore legale dovrà effettuare sul modello Redditi della società attengono principalmente alla **concordanza fra i dati** nello stesso contenuti e le risultanze della contabilità generale.

Qui le attenzioni del revisore si concentreranno soprattutto sui quadri del modello relativi alla determinazione del reddito imponibile IRES, partendo dal risultato civilistico del bilancio.

Tale verifica si concentrerà sulle principali voci del **quadro RF - Determinazione del reddito d'impresa**, nel quale verranno esaminate le variazioni in

aumento ed in diminuzione apportate al risultato del bilancio 2019.

Anche in questo caso lo scopo delle attenzioni del revisore sarà quello di verificare la concordanza fra le imposte evidenziate nella dichiarazione dei redditi ed il fondo imposte della contabilità generale.

Fari puntati anche sul corretto **scomputo degli acconti versati**, delle **ritenute d'acconto spettanti** e degli eventuali **crediti d'imposta vantati** dalla società.

Anche per il modello Redditi SC la tabella n. 2 riproduce le principali operazioni di controllo che il revisore può effettuare in occasione della sottoscrizione.

### Tabella n. 2

| Prog. | Attività da svolgere  | Note |
|-------|---|------|
| 1     | Ottenere i modelli di dichiarazione Redditi 2020 SC   |      |
| 2     | Ottenere copia della ricevuta di presentazione della dichiarazione all'Amministrazione Finanziaria, verificando i quadri compilati  |      |
| 3     | Raffrontare i dati esposti in dichiarazione con il prospetto di calcolo del fondo imposte, in particolare per quanto riguarda gli importi indicati nei righi RF4 (o RF5), RF32, RF56 e RF57 |      |
| 4     | Verificare che nel rigo RF4 sia stato indicato l'utile civilistico risultante dal Conto economico ovvero nel rigo RF5 la perdita civilistica risultante dal Conto economico                 |      |
| 5     | Verificare che l'importo riportato nel rigo RN15 relativo alle ritenute d'acconto sia stato riscontrato con i dati di bilancio  |      |
| 6     | Verificare che gli importi riportati nel rigo RN22 e relativi agli acconti siano stati riscontrati con i dati di bilancio   |      |
| 7     | Verificare che l'importo del saldo IRES da versare sia stato indicato nel rigo RN23   |      |



|   |   |  |
|---|---|--|
| 8 | In caso di significativa differenza con l'ammontare delle imposte stanziata in bilancio, indagare la natura di tali scostamenti |  |
|---|---|--|

### Modello IRAP 2020 società di capitali: i controlli base del revisore

Le verifiche del revisore sul modello IRAP presentato dalla società attengono, quasi esclusivamente, al **quadro IC** riservato alle società di capitali.

Così come per il modello Redditi, anche i controlli sul quadro IRAP si concentreranno dunque sulla determinazione del valore della produzione e sul corretto inserimento dei dati del conto economico nel quadro IC. Attenzione poi anche alle riprese in aumento e in diminuzione, indicate sempre all'interno del quadro IC

del modello e alla corretta ripartizione della base imponibile in presenza di più sedi produttive ubicate in diverse regioni.

Anche per l'IRAP il revisore avrà cura di verificare la **coincidenza** fra l'**imposta stanziata in bilancio** e quella **risultante dalla dichiarazione**.

Come per le altre dichiarazioni, nella tabella n. 3 che segue abbiamo elencato i principali controlli che il revisore dovrà effettuare sul modello IRAP 2020 per il periodo d'imposta 2019.

### Tabella n. 3

| Prog. | Attività da svolgere   | Note |
|-------|--|------|
| 1     | Ottenere il modello di dichiarazione IRAP 2020   |      |
| 2     | Ottenere copia della ricevuta di presentazione della dichiarazione all'Amministrazione Finanziaria, verificando i quadri compilati   |      |
| 3     | Per quanto riguarda la compilazione della sezione I del quadro IC, verificare che i valori di bilancio inseriti nei righi da IC1 a IC5 e da IC7 a IC13 coincidano con le rispettive voci del Conto economico |      |
| 4     | Verificare che nel rigo IC52 sia stato indicato il totale delle variazioni in aumento indicate nei righi da IC43 a IC51  |      |
| 5     | Verificare che nel rigo IC58 sia stato riportato il totale delle variazioni in diminuzione indicate nei righi da IC53 a IC57, colonna 25   |      |
| 6     | In caso di significativa differenza con l'ammontare delle imposte stanziata in bilancio, indagare la natura di tali scostamenti  |      |

## Finanziamenti

Come ripartire: calcola il risparmio

## Bonus ristorazione: quanto conviene a ristoranti, alberghi, agriturismi e mense?

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Ristoranti, agriturismi, catering per eventi, mense e alberghi (per l'attività di somministrazione di cibo), per l'acquisto di prodotti delle filiere agricole e alimentari da materia prima italiana (compresi quelli vitivinicoli), possono beneficiare dello specifico contributo a fondo perduto previsto dal decreto Agosto. Quanto si risparmia? Sono ammesse le imprese il cui ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019. Il requisito del calo del fatturato non è richiesto alle imprese che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

### Chi

Possono beneficiare del contributo previsto dal **bonus ristorazione**, introdotto dall'articolo 58 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 126/2020) e disciplinato con il decreto 27 ottobre 2020 del Ministro delle Politiche agricole, le **imprese** in attività alla data del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto Agosto) con codice Ateco prevalente:

- 55.10 **Alberghi**, limitatamente alla somministrazione di cibo;
- 56.10.11 **Ristorazione con somministrazione**;
- 56.10.12 Attività di **ristorazione** connesse alle **aziende agricole**;
- 56.21.00 Catering per eventi, banqueting;
- 59.29.10 **Mense**;
- 56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale.

### Attenzione

Il contributo spetta alle imprese il cui **ammontare del fatturato medio** dei mesi da marzo a giugno 2020 sia **inferiore ai tre quarti** dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019.

Tale requisito del calo del fatturato **non è richiesto** alle imprese che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

### Cosa

Il contributo è riconosciuto per **acquisti**, effettuati **dopo il 14 agosto 2020**, di prodotti di filiere agricole e alimentari (inclusi quelli vitivinicoli, della pesca e dell'acquacoltura), anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

Il requisito della **valorizzazione della materia prima di territorio** si ritiene soddisfatto per:

- prodotti da vendita diretta;
- prodotti ottenuti da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito.

Ai fini del contributo, occorre acquistare (o aver acquistato) almeno **tre diverse tipologie** di prodotti agroalimentari e il prodotto principale non può superare il 50% della spesa totale.

### Come

Il contributo non può mai essere superiore all'ammontare complessivo degli acquisti, con un **minimo di 1.000 euro** fino ad un **massimo di 10.000 euro**.

L'incentivo **non è cumulabile** con il contributo a fondo perduto, previsto dall'articolo 59 del decreto Agosto, a favore degli esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici (zone A o equivalenti) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta presenza di turisti stranieri.

Il Ministero delle Politiche agricole autorizzerà il **pagamento di un anticipo pari al 90%** del valore del contributo tramite bonifico effettuato da Poste italiane (concessionario della misura) dopo i controlli documentali e la registrazione al Registro nazionale aiuti (Rna).

Entro 15 giorni dall'anticipo, il beneficiario dovrà dimostrare l'avvenuto pagamento degli acquisti attraverso la quietanza.

Dopodiché saranno emessi i bonifici a saldo del contributo concesso.

### L'aiuto ricevuto:

- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi;
- non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibili ai sensi dell'articolo 61 del Tuir;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi di cui all'articolo 109, comma 5 del Tuir.

### Quando

La richiesta potrà essere presentata sul “**Portale della ristorazione**”, piattaforma web che sarà gestita da Poste italiane o attraverso gli uffici postali.

Il termine per la presentazione della domanda dovrà essere fissato con provvedimento del Ministero delle Politiche agricole.

Alla domanda dovrà essere allegata:

1) un'autocertificazione riguardante:

- gli **aiuti complessivamente percepiti** in regime “de minimis” o “de minimis agricolo” nell'ultimo triennio, incluso l'anno della domanda;

- il **calcolo dell'ammontare del fatturato medio** dei mesi da marzo a giugno 2020 che deve essere inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019 ovvero che il richiedente ha avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019;

- l'**iscrizione** dell'attività al **Registro delle imprese** con codice Ateco prevalente;

- l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia);

- ogni altra richiesta presente nella modulistica predisposta da Poste Italiane;

2) copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa (effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale);

3) i **documenti fiscali** (fatture e documenti di trasporto) che certificano l'effettivo acquisto e la consegna dei prodotti agroalimentari effettuati dopo il 14 agosto 2020, anche non quietanzati.

### Calcola il risparmio

#### Risparmio %

Si ipotizzi che un ristorante presenti domanda per accedere al contributo per acquisti di prodotti agroalimentari effettuati dal 14 agosto 2020 per un importo di **7.000 euro** (IVA esclusa).

Il **contributo teorico** spettante sarà pari a 7.000 euro.

| Costi sostenuti | Contributo “teorico” | % di risparmio “teorico” |
|-----------------|----------------------|--------------------------|
| 7.000 euro      | 7.000 euro           | 100%                     |

#### Attenzione

Si fa presente che il **risparmio effettivo** potrebbe essere **inferiore al 100%**. Due i motivi.

1) Il Ministero delle Politiche agricole, nei limiti delle risorse disponibili pari a 600 milioni di euro, determina con proprio provvedimento il contributo erogabile a ciascun beneficiario. A tal fine garantendo, in ogni caso, un importo pari a 1.000 euro e provvedendo alla ripartizione delle risorse residue tra i soggetti beneficiari, fino al raggiungimento del tetto massimo di 10.000 euro.

Nel caso in cui il **totale dei contributi** richiesti **ecceda le risorse disponibili** si procederà alla determinazione della misura del contributo concedibile in **misura percentuale proporzionale** agli acquisti documentati. Le istanze dei soggetti beneficiari che evidenziano acquisti idonei ad evitare sprechi alimentari indicati nell'allegato al D.M. del 27 ottobre 2020, saranno

considerate prioritarie nell'assegnazione.

2) Il contributo è riconosciuto in “**de minimis**” di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 (che fissa a 200.000 euro nel triennio il contributo massimo erogabile per beneficiario) e in “**de minimis agricolo**” di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019 (che fissa a 25.000 euro nel triennio il contributo massimo erogabile per beneficiario). Ciò comporta la necessità di verificare se il **contributo** assegnato **rientra nel massimale** “de minimis” e “de minimis agricolo” ancora eventualmente disponibile.

Il **plafond** “de minimis” **eventualmente libero** si ottiene sottraendo dal massimale “de minimis” e “de minimis agricolo” l'importo degli altri aiuti “de minimis” e “de minimis agricolo” ottenuti nei 2 esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio in corso, a livello di impresa unica.

Finanziamenti  
Al Consiglio dei Ministri

## La proroga dei bonus edilizi al 2021 e della moratoria per le imprese entra nella legge di Bilancio 2021

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Alle battute finali la messa a punto del disegno di legge di Bilancio 2021. È previsto per oggi, lunedì 16 novembre, il Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva, poi la presentazione alla Camera dove inizierà il suo cammino parlamentare. Ampio il pacchetto delle misure di incentivazione contenute nella bozza del disegno di legge. Rafforzamento dei crediti di imposta del Piano Transizione 4.0. Proroga dei bonus edilizi, della disciplina derogatoria del Fondo di garanzia PMI, della garanzia SACE, della moratoria straordinaria per le micro, piccole e medie imprese e del credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno. Ed ancora: novità per la Nuova Sabatini e rifinanziamento e la proroga triennale di alcune misure temporanee di sostegno alla filiera della stampa in scadenza al 31 dicembre 2020.

Rafforzamento dei crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali. Proroga dei **bonus edilizi** e del credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno. Conferma fino al 30 giugno 2021 della disciplina derogatoria del **Fondo di garanzia PMI**, della **garanzia SACE** e della moratoria straordinaria per le micro, piccole e medie imprese, novità per la **Nuova Sabatini**. Rifinanziamento e la proroga triennale di alcune misure temporanee di sostegno alla filiera della stampa in scadenza al 31 dicembre 2020.

Sono alcune delle misure di incentivazione contenute nella bozza del disegno di **legge di Bilancio 2021**, che dovrebbe essere varato definitivamente dal Consiglio dei Ministri oggi, lunedì 16 novembre 2020, dopo l'approvazione "salvo intese" del 18 ottobre 2020. Il testo sarà poi inviato alla Camera dove inizierà il suo cammino parlamentare.

### Crediti d'imposta del Piano Transizione 4.0

Tra le principali misure previste dall'articolato spicca la **proroga** e il **rafforzamento** dei crediti d'imposta del Piano Transizione 4.0: credito d'imposta per beni strumentali nuovi, R&S&I e formazione 4.0.

#### *Credito d'imposta per beni strumentali nuovi*

Particolarmente rilevanti le novità per il credito d'imposta investimenti in beni strumentali.

La Manovra 2021 ne riscrive la disciplina.

Il primo aspetto da sottolineare riguarda la decorrenza delle disposizioni: le nuove regole saranno applicabili agli **investimenti** effettuati a partire **dal 16 novembre 2020**.

I bonus riguarderanno tutti gli investimenti effettuati **fino al 31 dicembre 2022** ovvero fino a 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Altra modifica di particolare importanza riguarda il

periodo di **utilizzo in compensazione**. La nuova disciplina riduce a 3 le quote annuali di fruizione del credito di imposta, prevedendo altresì per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali "generici" in un'unica quota annuale.

#### *Beni materiali Industria 4.0*

Secondo la nuova disciplina, per gli investimenti materiali Industria 4.0 (beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017), il credito di imposta è differenziato a seconda del periodo di effettuazione dell'investimento.

In particolare, per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022), il credito d'imposta spetta in misura pari al:

- **50%** per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**;
- **30%** per la quota di investimenti **superiori a 2,5 milioni** e fino a 10 milioni di euro;
- **10%** per la quota di investimenti **superiori a 10 milioni** e fino a 20 milioni.

Per gli **investimenti** effettuati **nel 2022** (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023), invece, il credito di imposta scende al 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e al 20% per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, mentre rimane al 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

#### *Beni immateriali Industria 4.0*

Modifiche anche per il credito di imposta beni immateriali 4.0 (beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017, come integrato dalla legge di Bilancio 2018). Ammesse all'agevolazione anche le **spese per servizi** sostenute in relazione all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di **cloud computing**, per

la quota imputabile per competenza.

In base alla bozza, per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023), l'**aliquota agevolativa** è pari al **20%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

#### **Beni materiali ed immateriali "generici"**

Con riguardo al credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali "generici" (non inclusi negli allegati A e B alla legge di Bilancio 2017), tra le principali novità introdotte dalla nuova disciplina l'estensione del bonus ai beni immateriali "generici" (finora non agevolabili).

A differenza dei precedenti crediti d'imposta per i beni materiali e immateriali Industria 4.0, fruibili solo dalle imprese, il bonus è riconosciuto **anche** agli **esercenti arti e professioni**.

Come per il credito d'imposta per i beni materiali Industria 4.0, l'intensità dell'aiuto dipende dal periodo di effettuazione dell'investimento.

Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022), la misura del credito d'imposta è pari al **10%** del costo, elevata al **15%** per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all'organizzazione di **forme di lavoro agile**. In ogni caso, il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di costi ammissibili pari a:

- **2 milioni di euro**, per i beni materiali;
- **un milione di euro**, per i beni immateriali.

Per gli investimenti effettuati nel **2022** (con possibile estensione fino al 30 giugno 2023), invece, il credito di imposta scende al **6%**, sempre nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a un milione di euro per i beni immateriali.

#### **Credito d'imposta per R&S&I**

Rafforzato anche il credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione di cui ai commi da 198 a 209, dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020, che viene **confermato** fino alla fine del **2022**. È inoltre previsto l'aumento:

- **dal 12% al 20%** della misura del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo e dell'ammontare massimo di **beneficio** spettante **da 3 a 4 milioni di euro**;
- **dal 6% al 10%** del credito d'imposta per investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica e dell'ammontare massimo del **beneficio** spettante **da 1,5 a 2 milioni di euro**;
- **dal 10% al 15%** del credito d'imposta per investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla

realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 e dell'ammontare massimo del **beneficio** spettante **da 1,5 a 2 milioni di euro**.

#### **Credito di imposta formazione 4.0**

Novità anche per il credito di imposta per la formazione 4.0, **prorogato** fino alla fine del **2022**. Si prevede anche l'**ampliamento delle tipologie di spese** ammissibili, con l'ammissione:

- delle **spese di personale** relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- dei **costi di esercizio** relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono **escluse** le spese di **alloggio**, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- dei **costi dei servizi di consulenza** connessi al progetto di formazione;
- delle spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

#### **Bonus edilizi**

Come anticipato nel Documento programmatico di bilancio inviato alla Commissione Europea, vengono prorogati i bonus edilizi in scadenza alla fine dell'anno. **Anche nel 2021**, quindi, sarà possibile fruire:

- del **bonus facciate** al 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
- dell'**ecobonus** per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari, con la doppia aliquota al 65 e al 50%;
- della detrazione Irpef maggiorata al **50%** per gli interventi di ristrutturazione edilizia;
- del **bonus mobili**;
- del **bonus verde** per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

#### **Investimenti nel Mezzogiorno e quotazione**

La Manovra conferma fino al 31 dicembre 2021 anche il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall'articolo 1, commi 98-108, legge di Stabilità 2016, in scadenza il 31 dicembre



2020.

**Prorogato al 31 dicembre 2021** inoltre il credito d'imposta per le **spese di consulenza** relative alla **quotazione delle PMI** di cui ai commi da 89 a 92 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017), disponendo, a tal fine, uno stanziamento di 30 milioni di euro.

### Nuova Sabatini

Nella bozza del ddl compare inoltre la **modifica del meccanismo di funzionamento** della Nuova Sabatini, rifinanziata con una dote di 370 milioni di euro per l'anno 2021.

Con l'intervento si estende a **tutte le domande** l'erogazione del contributo in un'**unica soluzione**, finora prevista, a seguito della modifica apportata dal decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020, articolo 39, comma 1), per i soli finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro.

### Misure per la liquidità

Tra le misure a sostegno della liquidità, di rilievo la proroga **fino al 30 giugno 2021** della **moratoria straordinaria** per le PMI prevista dall'articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020), già prorogata dal decreto Agosto (D.L. 104/2020). A seguito dalla proroga vengono congelate fino al 30 giugno 2021 linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza.

Viene inoltre confermata fino al 30 giugno 2021, ma con alcune novità, **Garanzia Italia SACE**. Con le modifiche viene ampliato l'ambito di intervento dello strumento per consentire il rilascio di garanzie anche in relazione a finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione/consolidamento di finanziamenti esistenti.

Si estende, inoltre, fino al 30 giugno 2021 la disciplina straordinaria del **Fondo Garanzia PMI**, prevista dell'articolo 13, comma 1, del **decreto Liquidità** (D.L. 23/2020), prevedendo al contempo **una norma transitoria** che consente una graduale riconduzione dell'operatività del Fondo alla sua ordinaria vocazione, attraverso la progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle cd. midcap (imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499) sullo strumento "Garanzia Italia" SACE.

### Fondo imprese femminile e creative

Nella bozza del ddl si prevede anche l'istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo economico, di **due nuovi fondi**, entrambi con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021

e 2022.

Un primo fondo è a sostegno dell'imprenditoria femminile e finanziaria:

- interventi per supportare l'**avvio dell'attività**, gli **investimenti** e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia;
- programmi ed iniziative per la **diffusione di cultura imprenditoriale** tra la popolazione femminile;
- programmi di **formazione e orientamento** verso materie e professioni in cui la presenza femminile.

Il secondo fondo è a favore delle **PMI del settore creativo**, settore che comprende, tra le altre, attività relative all'architettura, al design, al teatro, alla moda, al cinema, alla radio, alla televisione, all'artigianato artistico, al software, ai videogiochi, all'editoria, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.

### Filiera della stampa

La manovra interviene inoltre su diverse misure di sostegno alla filiera della stampa in scadenza al 31 dicembre 2020.

Un primo incentivo interessato dalle novità è il **bonus pubblicità**. Nel ddl di bilancio si dispone la proroga per il triennio 2021-2023 del regime speciale introdotto per il 2020: per gli anni 2021, 2022 e 2023, il credito d'imposta sarà riconosciuto nella **misura unica del 50%** del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il medesimo tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui.

Viene inoltre confermato - per gli anni 2021, 2022 e 2023 - il **tax credit per le edicole**, introdotto dalla legge di Bilancio 2019 e da ultimo modificato dall'articolo 98, comma 2, del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020). Proroga triennale anche per il **credito d'imposta per i servizi digitali**, introdotto (solo per l'anno 2020) dall'articolo 190 del **decreto Rilancio** (D.L. 34/2020). Il bonus è riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato per un importo pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno precedente per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale. Il tetto di spesa previsto ammonta a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni suddetti.

### Rifinanziamenti

Numerose i rifinanziamenti previsti.

A sostegno dell'internazionalizzazione, vengono destinati circa 1,4 miliardi fino al 2023 a favore dei **finanziamenti Simest** a valere sul fondo 394/1981, confermando, fino al 30 giugno 2021, l'esenzione



della presentazione della garanzia per le imprese che accedono ai finanziamenti.

Ai **contratti di sviluppo nel settore turistico**, per i quali viene diminuito (limitatamente ai programmi di sviluppo di attività turistiche da realizzare nelle aree interne del Paese o che prevedono il recupero di immobili in disuso) da 20 a 7,5 milioni il valore minimo di spese ammissibili, vengono invece destinati di 100 milioni euro per l'anno 2021 e 30 milioni per l'anno

2022.

Ulteriori 4 miliardi sono assegnati al nuovo **Fondo ri-stori per le chiusure**.

Per le **aree di crisi industriale**, incluse quelle complesse, vengono stanziati 150 milioni per l'anno 2021, 110 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

### Sintesi delle principali misure

|  |
|--|
| Proroga e rafforzamento dei crediti di d'imposta per gli investimenti in beni (materiali ed immateriali) strumentali nuovi del <b>Piano Transizione 4.0</b> .  |
| Conferma per tutto il 2021 dei <b>bonus edilizi</b> in scadenza nel 2020: bonus facciate, ecobonus, detrazione maggiorata Irpef al 50% per gli interventi volti al recupero edilizio, bonus mobili, bonus verde  |
| Proroga fino al 31 giugno 2021:<br>- della <b>moratoria straordinaria PMI</b><br>- disciplina derogatoria del <b>Fondo garanzia PMI</b><br>- della <b>Garanzia Sace</b>  |
| Istituzione di:<br>- un <b>Fondo a sostegno dell'impresa femminile</b> , con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022<br>- un Fondo PMI creative, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022   |
| Proroga fino al 31 dicembre 2021:<br>- del credito di imposta per gli <b>investimenti nel Mezzogiorno</b><br>- del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI   |
| Novità per la <b>Nuova Sabatini</b> : il contributo sarà erogato in un'unica soluzione indipendentemente dall'importo del finanziamento  |
| Proroga per il triennio 2021-2023:<br>- del <b>bonus pubblicità</b> : per gli anni 2021, 2022 e 2023, il credito d'imposta sarà riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il medesimo tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui<br>- del <b>tax credit per le edicole</b><br>- del <b>credito d'imposta per i servizi digitali</b> |
| Rifinanziamento di 1,4 miliardi fino al 2023 per <b>Fondo Rotativo 394/1981</b> , gestito dalla Simest, che concede finanziamenti agevolati per lo sviluppo internazionale delle imprese.<br>Confermata inoltre, fino al 30 giugno 2021, l'esenzione della presentazione della garanzia per le imprese che accedono ai finanziamenti   |

## Impresa

Per tutte le aziende

## Brexit ed esportazioni di prodotti dual use: le corrette autorizzazioni per evitare sanzioni

di Massimo Fabio, di Aurora Marrocco - Studio Associato, KPMG - Trade &amp; Customs services

Le imprese che esportano prodotti "dual use" verso il regno Unito dovranno valutare i nuovi scenari che verranno a crearsi con la Brexit a partire dal 1° gennaio 2021. Per poter dare continuità alla commercializzazione dei propri prodotti verso il territorio britannico dovranno organizzarsi per far fronte ai nuovi adempimenti, ai controlli e alle autorizzazioni richieste, evitando così di incorrere in eventuali sanzioni. Per la gestione di prodotti duali, qualunque sia il mercato estero di destinazione, sarà inoltre necessario avviare apposite due diligence per neutralizzare il rischio di contestazioni.

Il recesso del Regno Unito dall'UE con la **Brexit** delinea un nuovo scenario con riferimento alle movimentazioni di **prodotti dual use**, aggiungendo **nuovi adempimenti** per gli operatori di entrambe le parti.

Per gli **operatori britannici**, tra le diverse istruzioni impartite dall'autorità fiscale del Regno Unito (HMRC), nella versione aggiornata della guida "The Border with the European Union Importing and Exporting Goods", sono previste **specifiche regole** dedicate ai prodotti duali.

Anche la **Commissione UE** ha pubblicato una proposta di regolamento per modificare la disciplina unionale, attualmente in vigore, in prospettiva del recesso del Regno Unito.

Si tratta di peculiari formalità sul **controllo strategico** delle esportazioni di **prodotti sensibili** che rimarranno invariate anche nel caso in cui si giunga ad un accordo di libero scambio dell'ultima ora tra il Regno Unito e l'Unione Europea.

**Leggi anche** [Brexit: le formalità doganali che vanno rispettate per non pagare sanzioni](#)

### Esportazioni strategiche dal Regno Unito

A partire dal **1° gennaio 2021** sarà necessario richiedere una **licenza di esportazione** per tutti quei prodotti a duplice uso che attualmente vengono movimentati senza richiedere una licenza preventiva.

Con il termine "**dual use**" (duplice uso) si identificano quei beni e quelle tecnologie che, pur essendo principalmente utilizzati per scopi civili, possono essere adoperati nella fabbricazione e nello sviluppo di diverse tipologie di armamenti.

L'esportazione di beni e tecnologie duali è disciplinata da una **varietà di normative e procedure** che rispondono alle esigenze di **sicurezza nazionale ed internazionale**: esportare beni potenzialmente dual use senza opportune e corrette autorizzazioni può comportare l'irrogazione di **pesanti sanzioni** alle aziende coinvolte.

In particolare, gli esportatori potranno richiedere

una **licenza di esportazione individuale standard** (SIEL) o una licenza di esportazione **individuale aperta** (OIEL) o, se del caso, registrarsi per una licenza di esportazione **generale aperta** (OGEL) attraverso il sistema SPIRE tenuto dal DIT (Department of International Trade) Britannico.

A tal proposito vale la pena rammentare che le licenze all'esportazione rilasciate dal Governo britannico antecedentemente al 1° gennaio 2021 potranno essere considerate ancora valide per le esportazioni con partenza dal Regno Unito. Al contrario le licenze rilasciate dagli Stati membri dell'UE non saranno più valide per le esportazioni con partenza dal territorio britannico.

La tipologia ed il numero di riferimento della licenza costituiscono elementi di vitale importanza per poter permettere alle competenti autorità Britanniche di procedere con maggiore facilità ai controlli documentali o fisici di conformità delle merci da svolgere in fase di pre-partenza.

### Esportazioni di prodotti dual use dalla UE verso UK

Sullo stesso tema, lo scorso 4 novembre, la Commissione Europea ha pubblicato una **proposta di regolamento** (COM(2020) 692 final 2020/0313 (COD)) che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso il Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord.

Vale ricordare che il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un **regime comunitario di controllo** delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, introduce un sistema comune di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, in linea con gli impegni e gli obblighi internazionali degli Stati membri e dell'Unione europea. A norma del regolamento, l'esportazione di prodotti a duplice uso

verso paesi terzi è subordinata a un'autorizzazione, che può essere specifica, globale o generale.

La proposta appena pubblicata ricorda che, al fine di sostenere la **competitività dell'UE** e offrire parità di condizioni a **tutti gli esportatori dell'Unione**, garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza e il pieno rispetto degli obblighi internazionali, il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio stabilisce un'"autorizzazione generale di esportazione dell'Unione" per l'esportazione di taluni prodotti a duplice uso verso determinati paesi terzi, nel rispetto di condizioni specifiche. In particolare, l'allegato II bis del regolamento prevede un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione (EU001) per determinate operazioni a basso rischio quali, ad esempio, le esportazioni verso Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera (compreso il Liechtenstein) e Stati Uniti d'America.

Tenuto conto che il recesso del Regno Unito dall'Unione ha effetti sul commercio di prodotti a duplice uso tra l'UE e il Regno Unito: a norma del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, a partire dal **1° gennaio 2021** l'esportazione di prodotti a duplice uso **dall'UE verso il Regno Unito** sarà subordinata a un'**autorizzazione all'esportazione** rilasciata dall'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito. Tale **nuovo adempimento**, comporterebbe un notevole **onere amministrativo** per le autorità competenti dello Stato membro e per gli esportatori dell'UE, che inciderebbe sulla loro competitività, aggiungendosi alle diverse nuove formalità doganali che dovranno essere osservate per la movimentazione della merce tra le due parti.

Pertanto, al fine di mitigare l'impatto complessivo con evidenti riflessi sulla competitività dell'UE, con la nuova proposta la Commissione ritiene opportuno aggiungere il Regno Unito all'allegato II bis del regolamento, con la possibilità di controllare le esportazioni verso il Regno Unito, ricorrendo all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU001.

La Commissione spiega le ragioni per cui ritiene che il Regno Unito debba essere aggiunto all'elenco dei paesi per i quali è prevista l'**autorizzazione EU001**. In particolare:

- il Regno Unito è **parte** dei pertinenti **trattati internazionali** e membro di regimi internazionali di non proliferazione e continua a rispettarne pienamente gli obblighi e gli impegni;
- il Regno Unito applica **controlli adeguati e proporzionati** che tengono efficacemente conto delle considerazioni sul previsto uso finale e sul rischio di

sviamenti di destinazione, in linea con le disposizioni e gli obiettivi del presente regolamento.

Pertanto, ad avviso della Commissione, l'aggiunta del Regno Unito all'elenco dei paesi per i quali è prevista l'autorizzazione EU001 non inciderà negativamente sulla sicurezza dell'UE e internazionale, garantendo nel contempo un'applicazione uniforme e coerente dei controlli in tutta l'UE e condizioni di parità per gli esportatori dell'UE.

### Proposta di regolamento UE sui controlli UE per le esportazioni di beni dual use

Sul tema dual use, il 9 novembre 2020 la **Commissione UE** ha accolto con favore la proposta avanzata dal Parlamento europeo e dal Consiglio per una modernizzazione dei controlli dell'UE sulle esportazioni di **beni e tecnologie sensibili** a duplice uso (Brussels, 28.9.2016; COM(2016) 616 final; 2016/0295 (COD)). Le modifiche concordate **aggiungeranno e rafforzeranno il pacchetto di strumenti** di controllo delle esportazioni dell'UE per rispondere efficacemente all'evoluzione dei rischi per la sicurezza e alle tecnologie emergenti. Grazie al nuovo regolamento, l'UE - unitamente alle aziende ivi residenti - può ora proteggere efficacemente i propri interessi e valori e, in particolare, affrontare il rischio di violazioni dei diritti umani associati al commercio di tecnologie di sorveglianza informatica senza previo accordo a livello multilaterale. Migliora, inoltre, la capacità dell'UE di controllare i flussi commerciali di tecnologie nuove ed emergenti sensibili.

Il nuovo regolamento fornirà una nuova base per il coordinamento dei controlli su una gamma più ampia di tecnologie emergenti a duplice uso tra la Commissione e gli Stati membri a sostegno dell'effettiva applicazione dei controlli in tutta l'UE. A questo riguardo, sono stati inoltre introdotti **obblighi di due diligence** e requisiti di conformità per gli esportatori, riconoscendo il ruolo del settore privato nell'affrontare i rischi posti dal commercio di prodotti a duplice uso per la sicurezza internazionale.

In definitiva, tutte le imprese nazionali che movimentano prodotti duali dovranno innanzitutto **riqualificare il rapporto con il Regno Unito**, organizzando per tempo i nuovi adempimenti per poter dare continuità alla commercializzazione dei rispettivi prodotti verso il territorio britannico e non incorrere in contestazioni. Parimenti, per la gestione di prodotti duali, qualunque sia il mercato estero di destinazione, sarà necessario avviare apposite due diligence per **neutralizzare il rischio di contestazioni**.

**Impresa**

Dalla Gazzetta Ufficiale

## Coronavirus: cambia la mappatura delle regioni. Aumentano le zone arancioni

Entrano tra le zone arancioni le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche. Diventano invece zona rossa le Regioni Campania e Toscana. La nuova ordinanza del Ministero della Salute è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre e le nuove misure sono in vigore a decorrere dal 15 novembre 2020, con validità per 15 giorni.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14 novembre 2020 l'ordinanza 13 novembre 2020 del Ministero della Salute che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19, in base all'analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell'epidemia e agli **scenari di rischio** certificati nel report dell'Istituto superiore di sanità, dispone il passaggio di alcune regioni dall'area gialla a quella arancione e rossa.

Nello specifico in base alla nuova ordinanza entrano:

- nell'**area arancione** le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche;
- nell'**area rossa** Campania e Toscana.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree è attualmente la seguente:

- a) **area gialla**: Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto
- b) **area arancione**: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria
- c) **area rossa**: Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

**Leggi anche** Coronavirus: passano in zona arancione altre 5 regioni. Novità anche per la zona rossa

Le **misure restrittive** da applicare restano quelle stabilite nel D.P.C.M. 3 novembre 2020 che stabilisce delle misure standard nazionali da applicarsi a tutte le aree e delle limitazioni differenti da applicare alle regioni a seconda del grado di rischio che sarà loro assegnato.

**Leggi anche** Coronavirus: Italia divisa in tre zone con il nuovo DPCM. Cosa cambia

### Entrata in vigore

L'ordinanza produce **effetti dal 15 novembre** e le disposizioni in esso contenute saranno **valide fino al 30 novembre 2020**.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Ministero della Salute, ordinanza 13/11/2020 (G.U. 14/11/2020, n. 284)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.